REGOLAMENTO (CE) N. 1319/95 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 338/92 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio relativo al contingente comunitario per l'importazione di 8 000 tonnellate di crusche di frumento del codice NC 2302 30, originario degli Stati ACP, nel dipartimento francese dell'isola della Riunione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando che l'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round comporta modifiche notevoli del regime di importazione ; che è quindi necessario adattare in conformità le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 338/92 della Commissione [3] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 338/92 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del contingente comunitario annuo di importazione nel dipartimento francese dell'isola della Riunione, in esenzione dal dazio all'importazione, di 8 000 tonnellate di crusche di frumento di cui al codice NC 2302 30, originarie degli Stati ACP, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(3) GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 16.